



Rovereto 09 giugno 2021

LEGA ROVERETO

COMUNE di
ROVERETO
c_h612
A00001



Prot. A
N.0042958 - dd 11/06/21
Fasc: 14 2021/0000002

Ill.mo Sindaco della Città di Rovereto

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE: Ami la bicicletta e la usi per ogni esigenza: casa, lavoro, spesa, passeggiata, ma dove parcheggi?

È un veicolo che consente di conciliare il bisogno di attività fisica e di contatto con la natura con la necessità di trovare un parcheggio rapido e di spostarti da un posto a un altro. Ti piace fare delle escursioni con tutta la tua famiglia e dove puoi mettere le biciclette?

Ecco alcuni consigli, normativa e approfondimenti sulla circolazione dei veicoli a due ruote.

In particolare occuparci del **parcheggio della bici e della normativa.**

A differenza di quanto pensi, non sei libero di lasciare la tua bicicletta dove ti fa più comodo. Anche se ci sono degli spazi disponibili non è scontato che possano essere utilizzati per tale scopo. Il legislatore presta particolare attenzione alla circolazione di tutti i mezzi di trasporto e alla loro ordinata sistemazione sulle strade.

Bicicletta: definizione giuridica e caratteristiche strutturali

Secondo Il Codice della Strada, le biciclette sono **velocipedi** a due o più ruote funzionanti con la sola forza dei muscoli. L'energia fisica viene attivata attraverso l'utilizzo di **pedali** o di altri mezzi analoghi azionati direttamente dalle persone che si trovano sul veicolo. In tale definizione vengono fatte rientrare le biciclette con **pedalata assistita**, dotate di un motore elettrico in aiuto alla forza muscolare che non eccede un determinato voltaggio (0,25 kw).

Tali mezzi di trasporto non possono superare le **dimensioni** imposte dal legislatore (1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza) e devono essere dotate di specifiche **caratteristiche costruttive e funzionali**. Queste ultime, nel dettaglio, sono:

- per la **circolazione**: gli pneumatici;
- per la **frenatura**: dei dispositivi indipendenti per ciascun asse che agiscono in maniera pronta e sicura sulle rispettive ruote;
- per le **segnalazioni acustiche**: il campanello;
- per le **segnalazioni visive**: le luci bianche o gialle poste nel lato anteriore e le luci e i catarifrangenti rossi nel lato posteriore; inoltre, i pedali e i laterali della bici devono essere dotati di segnalatori gialli.

C.C.
Presidente C.C.
Sindaco
Serv. territorio



Le luci devono essere accese nelle ore serali e del tardo pomeriggio (e, quindi, quando la visibilità è ridotta a causa dell'oscurità) nonché di giorno quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche.

Le biciclette possono essere attrezzate per il trasporto dei **bambini** con mezzi appositi (**si tratta di specifici seggiolini**). Tuttavia, quando tali veicoli possiedono più ruote e sono destinati alla circolazione di più persone, oltre al conducente, devono essere **omologate** secondo le indicazioni fornite dal ministero dei Trasporti.

La **violazione** delle disposizioni legislative sulle caratteristiche dei **velocipedi** è sanzionata dal punto di vista amministrativo. La pena, che varia a seconda delle trasgressioni commesse, va da un minimo di 24 a un massimo di 168 euro. Tale cifra è aumentata per la commercializzazione di veicoli non conformi al dettato normativo (si va da un minimo di 419 a un massimo di 1682 euro).

Le bici sono considerate dei **veicoli** al pari delle automobili, seppur con le dovute differenze. Esse sono, dunque, sottoposte a tutte le **regole di circolazione** previste per i conducenti delle macchine a motore. A queste norme si affiancano, poi, delle disposizioni dettate con specifico riguardo ai velocipedi.

In particolare, i ciclisti devono:

- circolare su un'unica fila (**soprattutto se si trovano nei centri abitati**) o, al limite, uno accanto all'altro per un massimo di due persone;
 - mantenere libero l'uso delle braccia e tenere il manubrio con almeno una mano;
 - trasportare altre persone soltanto quando la bicicletta è adibita a tale scopo ed è omologata;
 - condurre animali o farsi trainare da altri veicoli soltanto nei casi espressamente stabiliti dal Codice della Strada (gli animali, ad esempio, devono essere custoditi in apposite gabbie);
 - transitare sulle **piste ciclabili** in tutte le circostanze in cui esse sono presenti.
- Infine, ti dobbiamo ricordare che quando vai in bicicletta puoi portare con te degli **oggetti** soltanto se non intralciano la tua guida e sono saldamente ancorati al veicolo. Inoltre, se circoli fuori dal centro abitato mezz'ora prima dell'alba o dopo il tramonto oppure all'interno di gallerie **devi indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad elevata luminosità**.

Arriviamo al parcheggio dei mezzi a due ruote

Secondo quanto stabilito dal legislatore, i ciclisti non possono sostare la propria bicicletta:

- in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello o sui binari delle linee ferroviarie o dei tram;
- nelle gallerie e nei sotto o sovra passaggi;



- in prossimità della segnaletica stradale o semaforica così da oscurarne o limitarne la visibilità;
- **sui marciapiedi, salva diversa segnalazione;**
- **nelle zone di intersezione delle strade;**
- nelle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus o degli altri mezzi di linea;
- sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- **nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;**
- **davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani;**
- **negli spazi riservati alle soste di emergenza o ai servizi di igiene pubblica;**
- **nelle zone a traffico limitato, salvo la presenza di autorizzazione;**
- **nelle aree pedonali urbane;**
- nelle aree destinate al mercato nei giorni e nelle ore stabilite.

Inoltre, rientra nell'ambito della più generale nozione di **prudenza** evitare la sosta in tutte quelle aree, anche non espressamente menzionate dal codice, **in cui si intralcia o si mette a repentaglio la sicurezza** della circolazione stradale.

Ricordiamoci che anche se sei in bici, non sei esonerato da **responsabilità** per eventuali infrazioni. Infatti, la violazione di tali disposizioni porta all'applicazione di una **multa per divieto di sosta**.

PARCHEGGI E DEPOSITI PER BICICLETTE

Alcune soluzioni di per sé potrebbero incoraggiare la mobilità ciclistica:

- Per parcheggi di breve durata occorre mettere a disposizione spazi riservati diffusi in modo capillare lungo le strade e sulle piazze.
- Tali spazi devono essere dotati di sistemi di parcheggio adeguati per sostenere le biciclette e garantirne la sicurezza.
- Per parcheggi più lunghi e per una protezione maggiore contro i furti occorre mettere a disposizione depositi protetti come bikebox e ciclostazioni custodite.

Il gruppo consiliare della Lega per Salvini vuole anche conoscere «quali iniziative l'amministrazione intende prendere per incrementare la mobilità ciclabile in centro e a Rovereto?»

Forse non è sufficiente mettere cartelli o sanzionare la sosta vietata anche per le biciclette e chiede se:



- Quali spazi sono previsti per posizionare e "parcheggiare" le biciclette?
- Quali strumenti sono previsti per evitare quanto già allegato con foto?
- Quali ausili o deposito/parcheggio sono previsti? Quanti? Se nuovi dove saranno locati?
- Tali mezzi di trasporto e devono essere dotate di specifiche **caratteristiche costruttive e funzionali**, tutte quelle che girano le hanno? Sono controllate?
- Visto che meglio prevenire che sanzionare o curare, evitare incidenti e poi risarcire, sono rispettate le normative sui segnalatori di visibilità etc etc?
- L'amministrazione non ritiene sia opportuno prevedere l'installazione di depositi per biciclette con complessi sicuri, per esempio bikebox o depositi custoditi? Magari alla stazione.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cordiali saluti, il Consigliere comunale. Renato Zucchelli
e Consiglieri del Gruppo Lega per Salvini Trentino

